

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **NUOVE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2016**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, con gli articoli 15 e 16 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è passata dal 01 gennaio 2017 al 01 gennaio 2016, grazie al comma 133 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso". In particolare è stato ridotto l'importo della sanzione minima, che passa dal 30% al 15%, da prendere a base per il calcolo esclusivamente nella fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni.

L'istituto del ravvedimento operoso è regolato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, che prevede, nel caso di omesso versamento o di utilizzo di un credito inesistente, una sanzione ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **SANZIONI PER RAVVEDIMENTO**

Qui di seguito una tabella esplicativa che illustra le diverse tipologie di ravvedimento operoso per omesso o insufficiente versamento, di cui si può usufruire dal 1° gennaio 2016:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CONDIZIONI</b>	<b>SANZIONE MINIMA EDITTALE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Ravvedimento <b>sprint</b> (D. Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo)	Il versamento deve essere eseguito entro 14 giorni dall'omissione	15%	<b>0,10%</b> per ogni giorno di ritardo (1/15 di 1/10 del 15%)
Ravvedimento <b>breve</b> ((D. Lgs. 472/97, art. 13, c.1, lett. a), coordinato con D. Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo)	Il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dall'omissione	15%	<b>1,50%</b> (1/10 del 15%)
Ravvedimento <b>intermedio</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D. Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo)	Il versamento deve essere eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso	15%	<b>1,67%</b> (1/9 del 15%)
Ravvedimento <b>lungo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b)	Il versamento deve essere eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è	30%	<b>3,75%</b> (1/8 del 30%)

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

	stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore		
Ravvedimento <b>lunguissimo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis)	Il versamento deve essere eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	30%	<b>4,29%</b> (1/7 del 30%)
Ravvedimento <b>lunguissimo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter)	Il versamento deve essere eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	30%	<b>5,00%</b> (1/6 del 30%)
Ravvedimento su <b>p.v.c.</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater)	Il versamento deve essere effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questioni le violazioni di cui all'art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D. Lgs. 471/1997.	30%	<b>6,00%</b> (1/5 del 30%)

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **SANZIONI PER COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI DA RAVVEDIMENTO**

Qualora l'errato versamento derivi dall'utilizzo di un credito inesistente, inteso come il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli automatizzati, le sanzioni previste sono le seguenti:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CONDIZIONI</b>	<b>SANZIONE MINIMA EDITTALE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Ravvedimento <b>breve</b> ((D. Lgs. 472/97, art. 13, c.1, lett. a), coordinato con D. Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo)	Il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dall'omissione	100%	<b>10%</b> (1/10 del 100%)
Ravvedimento <b>intermedio</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D. Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo)	Il versamento deve essere eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso	100%	<b>11,11%</b> (1/9 del 100%)
Ravvedimento <b>lungo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b)	Il versamento deve essere eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	100%	<b>12,50%</b> (1/8 del 100%)
Ravvedimento <b>lunghissimo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis)	Il versamento deve essere eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	100%	<b>14,29%</b> (1/7 del 100%)
Ravvedimento <b>lunghissimo</b> (D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1,	Il versamento deve essere eseguito oltre il termine per la presentazione della	100%	<b>16,67%</b> (1/6 del 100%)

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

lett. b-ter)	dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore		
--------------	--	--	--

## INTERESSI DA RAVVEDIMENTO

Si ricorda, altresì, che le aliquote per il calcolo degli interessi da ravvedimento sono le seguenti:

PERIODO DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA
Dal 02/01/2012 al 31/12/2013	2,50%
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1,00%
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	0,50%
Dal 01/01/2016 ad oggi	0,20%

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)